

Le regole Iva. I dubbi degli operatori in attesa di una nuova circolare dall'agenzia delle Entrate

Fatture a cavallo fuori «Intra»

Disposizioni in conflitto per le operazioni 2009 pagate quest'anno



IL DUBBIO
&
LA SOLUZIONE

Come deve comportarsi una società italiana che abbia ricevuto a gennaio 2010 una fattura relativa a una prestazione resa da un professionista Ue, con data 29 dicembre 2009, che coincide con la data di esecuzione della prestazione? Se la società paga la fattura nel marzo 2010 in che mese deve emettere l'autofattura? La prestazione deve essere dichiarata negli Intra?

Il servizio generico se si è concluso ed è stato fatturato a fine 2009 dal prestatore Ue, non deve essere indicato negli Intra servizi dal committente italiano, anche se il pagamento dello stesso e l'emissione dell'autofattura è avvenuta nel 2010. La prestazione si è conclusa infatti secondo la precedente disciplina. Per cui il prestatore Ue non era tenuto a presentare gli Intra nel 2009, ma deve emettere autofattura entro il giorno del pagamento nel mese di marzo 2010

Renato Portale

Un servizio generico soggetto a Iva in Italia secondo le vecchie e le nuove norme sulla territorialità, se si è concluso ed è stato fatturato a fine 2009 dal presta-

tore Ue, non deve essere indicato negli elenchi intra servizi da parte del committente italiano, anche se il pagamento dello stesso e l'emissione dell'autofattura o l'integrazione della fattura comunitaria è avvenuta nel 2010. Occorre tener conto del fatto che la prestazione si è conclusa secondo la precedente disciplina, per cui il prestatore Ue non era tenuto a presentare gli Intra servizi nel 2009. Questa la soluzione che potrebbe essere acquisita dalle Entrate nella circolare attesa per maggio.

I dubbi aperti

L'applicazione delle nuove regole di territorialità dell'Iva presenta ancora punti oscuri, mancando un intervento organico dell'Agenzia che fornisca un'interpretazione "autentica". Finora gli interventi sono stati estemporanei e legati al ritardo con cui il Dlgs 18/2010 e i decreti attuativi sono stati pubblicati in «Gazzetta Ufficiale».

Uno dei punti non ancora uniformati con le norme Ue riguarda il momento di effettuazione dell'operazione e l'esigibilità dell'imposta per le prestazioni di servizi "generiche" rese da prestatori non residenti a operatori stabiliti in Italia. Se poi queste prestazioni sono state eseguite nel 2009, ma fattura e pagamento sono del 2010, sorge il dubbio se applicare la vecchia o la nuova disciplina e se dichiarare tali prestazioni nel modello Intrastat. Si pensi, ad esempio, a una società italiana che abbia ricevuto a gen-

naio 2010 una fattura relativa a una prestazione di assistenza tecnica resa da un professionista francese con data 29 dicembre 2009, che coincide anche con la data di esecuzione della prestazione. La società paga la fattura nel marzo 2010 e vuole sapere in che mese deve emettere l'autofattura e, soprattutto, se la prestazione deve essere dichiarata nel modello Intrastat. Per rispondere è necessario esaminare la normativa comunitaria e quella nazionale, sul punto disallineate.

La normativa nazionale

Per l'articolo 6 del Dpr 633/72, le prestazioni si considerano effettuate al momento del pagamento del corrispettivo o, se anteriore, al momento di emissione della fattura. Poiché per il cessionario italiano è irrilevante il momento di emissione della fattura emessa dal prestatore non residente in quanto l'imposta è dovuta in Italia dal committente soggetto passivo, si può ritenere che l'autofattura debba essere emessa entro lo stesso giorno del pagamento del corrispettivo e, quindi, a marzo 2010. Tale fattura dovrà essere inserita nel modello Intrastat di marzo o del primo trimestre.

La normativa comunitaria

Questa soluzione, però, pur rispettando la normativa nazionale, non sembra essere aderente agli articoli 63, 64 e 65 della direttiva 2006/112/Ce, i quali prevedono regole per stabilire il momento di effettuazione delle opera-

zioni Iva rilevanti identiche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi. In primo luogo un'operazione è effettuata e l'imposta è esigibile quando è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi. Se comporta-

no versamenti di acconti o pagamenti successivi le operazioni si considerano effettuate al momento della scadenza dei periodi di cui si riferiscono acconti e pagamenti. In caso di pagamento di acconti anteriormente alla cessione o alla prestazione, l'imposta diventa esigibile al momento dell'incasso, fino a concorrenza dell'importo incassato. Regole particolari sono previste per le prestazioni di servizi soggetti a imposta con inversione contabile effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore a un anno e che non comportano acconti o pagamenti nel medesimo periodo.

L'articolo 66 prevede la possibilità di fissare l'esigibilità dell'imposta al momento dell'emissione della fattura o al pagamento del corrispettivo, ma tale deroga dal 1° gennaio 2010 non è più applicabile «alle prestazioni di servizi per le quali l'imposta è dovuta dal destinatario dei servizi». Quindi, nel caso prospettato il momento impositivo segue la precedente disciplina Ue e poiché la prestazione si è conclusa nel dicembre 2009 non dovrà essere riepilogata nei modelli Intra anche se è soggetta alle formalità di autofatturazione nel 2010.